

CONDIZIONI DI SERVIZIO

Assegno di maternità dei Comuni

A chi è rivolto

L'assegno è riconosciuto alle madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:

- non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici;
- beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell'assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale;
- appartenenti ad un nucleo familiare il cui valore ISEE sia inferiore a quelli determinati ogni anno dalla legge.

L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell'adozione o dell'affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

Descrizione

L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 D.Lgs. 51 del 26 marzo 2001)

Come Fare

La domanda va presentata al comune di residenza tramite il modulo allegato (SERVIZIO ONLINE)

Cosa Serve

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l'ISEE in corso di validità. Titolo di soggiorno che consente l'esercizio dell'attività lavorativa o ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno.

Costi

Il servizio è gratuito